

Considerazioni sull'elezione del giudice costituzionale da parte della Corte di cassazione

1. La designazione ad un ufficio mediante il sistema elettivo è caratterizzata dall'esposizione da parte di coloro che vi aspirano delle ragioni che dovrebbero orientare la scelta; è, quindi, coerente con tale finalità, e risponde ad esigenze di trasparenza, l'iniziativa della Direzione della Rivista *Questione Giustizia*. Tuttavia, come ho scritto in una lettera inviata ai colleghi, nel caso dell'elezione del giudice costituzionale da parte della Corte di cassazione il rispetto per l'alta funzione e la considerazione che è svolta all'interno di un organo collegiale e deve essere improntata ad un unico principio – rispettare, interpretare ed applicare la Costituzione, con ragionevolezza e secondo coscienza – impediscono di declinare intendimenti circa il suo espletamento. Spetta, inoltre, a quanti devono operare la scelta stabilire quali sono le doti (professionali, culturali, ma anche umane, caratteriali e valoriali) richieste per svolgerla e se chi vi aspira le possiede. Tale valutazione non può, infine, esaurirsi nell'esame, benché importante, del *curriculum* scientifico e professionale e, a maggior ragione, non può essere affidata ad un singolo scritto.

Interpreto quindi il cortese invito come occasione per una riflessione sulla relazione tra i temi in questo prospettati, necessariamente sintetica e priva degli altrimenti doverosi riferimenti, tenuto conto dello spazio a disposizione.

2. Il controllo di costituzionalità, ai suoi albori, non fu visto con favore nell'Europa continentale, in quanto la sua allocazione al di fuori della sede parlamentare si scontrava con la tradizione di questa area geopolitica, caratterizzata dalla separazione dei poteri, dalla supremazia dei Parlamenti e dalla diffidenza nei confronti dell'attribuzione ai giudici *comuni*, di estrazione burocratica, del potere, connotato politicamente, di controllo delle leggi. La seconda guerra mondiale e l'esperienza dei totalitarismi testimoniarono tragicamente che «le leggi possono essere ingiuste, che non basta osservarle» (M. Cartabia) e, quindi, è necessario un efficace meccanismo di controllo della loro conformità alla Costituzione, per non ridurre ad una mera proclamazione l'affermazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo in questa consacrata.

Fu questa l'idea che si impose, non senza resistenze, nel corso dei lavori della Costituente e venne attuata con saggezza e lungimiranza, prestando attenzione alle esperienze a noi più vicine, sviluppate con tratti di originalità. Il controllo è stato infatti attribuito ad un organo che presenta elementi analoghi ad altri esistenti all'epoca, contaminati da caratteri di novità, in quanto affidato ad un'apposita Corte che, per le modalità della composizione, per il procedimento decisorio e per gli effetti delle pronunce, ha bilanciato due differenti esigenze, politicizzando la giurisdizione e giurisdizionalizzando la politica. Ne è risultato un sistema di controllo in grado di contribuire alla forza ed alla vitalità dell'ordinamento costituzionale, e ciò grazie anche al contenuto ed alla modalità di formulazione dei principi e valori fondamentali (che in parte hanno recepito, in parte hanno anticipato quelli contenuti nelle più importanti Carte internazionali), alla disseminazione dei poteri ed all'equilibrio degli stessi, alla configurazione della Costituzione quale fattore ordinante di un complessivo sistema che essa alimenta, ma dal quale è altresì alimentata. L'ordinamento costituzionale ha infatti più dimensioni; «non è solo il risultato di atti comunicativi linguistici, ma anche di atti, fatti e rapporti sociali in senso ampio», in quanto il testo della Costituzione è collocato al suo interno «in una "relazione sistemica" sia con i valori di cui si

fanno portatori i soggetti che compongono la base materiale dell'ordinamento sia con i testi normativi materialmente (anche se non formalmente) costituzionali» (A. Barbera).

Per dette ragioni la Carta fondamentale costituisce un testo con «virtualità multiple» e proprio per questo è viva e vitale, per la modalità con cui sono stati combinati caratteri apparentemente antitetici – la Costituzione è il centro dal quale tutto si diparte ma anche il centro verso il quale tutto deve convergere (G. Zagrebelsky); è “rigida” e, tuttavia, per certi versi, anche “elastica” (G. Amato) – ed è stato definito il sistema di giustizia (non solo costituzionale ma altresì quello *comune*), rendendolo, ad uno stesso tempo, presidio della tutela dei valori costituzionali, ma anche fattore del loro sviluppo. Nondimeno, se è vero che «[n]essun ordinamento è definitivo, perché nessuna situazione della vita esaurisce le invenzioni della vita. E nessun ordinamento resta intatto di fronte al mutare della storia perché non è possibile prevedere le imprevedibilità della vita» (G. Capograssi), è altrettanto vero che va assicurato il segno positivo dell'evoluzione, e ciò impone di garantire l'osservanza dei principi e dei valori che marciano l'identità dell'ordinamento costituzionale. Essenziale a detto scopo si è dimostrata la previsione di un organo che è «di regole, non di fini» (S. Cassese) e che concorre all'evoluzione dell'ordinamento costituzionale attraverso un dibattito corale. Di questo dibattito (se si vuole, dialogo) la decisione della Corte costituisce infatti una parte che è essenziale, ma è pur sempre una frazione di un più ampio confronto che nasce nel Paese, si definisce dinanzi ai giudici *comuni*, ha il suo sbocco in una pronuncia resa all'esito di un confronto che si alimenta anche del dialogo con i giudici sovranazionali e può (in alcuni casi, deve) essere più ampio di quello svolto nel giudizio principale, trovando eventuale sviluppo nell'intervento del legislatore, quando necessario.

3. Tali caratteri consentono di identificare uno dei tratti tipici della giurisdizione costituzionale nell'essere (nel dover essere) radicata nel passato, ma proiettata verso il futuro; nella funzione della Corte, ad uno stesso tempo, di garante e custode dei principi e valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale e di essenziale volano del suo sviluppo; di organo che contribuisce all'evoluzione dell'ordinamento, garantendone l'unità, contrastando le forze centrifughe che possono lederlo. Connotazione della giurisdizione costituzionale, anche per questa natura incipite, è la costante evoluzione della giurisprudenza attraverso la quale si inverte (non diversamente da quella *comune*), che è senza fine, perché non c'è mai una fine della storia. L'evoluzione procede attraverso un percorso non lineare, perché il significato delle disposizioni della Carta è in costante interazione con l'evolversi della sensibilità sociale di cui la legge è il punto terminale di ricezione, che influisce sull'identificazione degli ambiti di competenza della Corte e di tutti gli altri protagonisti dell'ordinamento ed è in questa che si annidano alcune questioni concernenti contenuto e modo del richiamato dibattito corale.

La centralità del compito del giudice *comune* e del dialogo con questi è *in re ipsa*, in quanto costituisce conseguenza del tipo di controllo accentrato, che lo ha reso necessario mediatore dell'accesso alla Corte (benché non sia sopito il dibattito sull'opportunità dell'accesso diretto) e consente altresì alla giurisprudenza costituzionale di alimentarsi delle interpretazioni e dei nuovi valori che emergono in quella *comune*. Il dialogo, grazie all'apertura del nostro ordinamento alla vita di relazione internazionale ed alle sue regole (realizzata, tra le altre, con le disposizioni degli artt. 7, 10, 11 e 117 Cost.), che ne hanno consentito l'inserimento in quello c.d. multilivello, si è allargato ai giudici sovranazionali, permettendo di avere riguardo anche alle giurisprudenze straniere per intendere il nostro diritto costituzionale (sentt. n. 32 del 2020; n. 112

del 2019). Si tratta di approdi pacifici eppure non definitivi quanto al modo ed al contenuto del dialogo, in continuo divenire in conseguenza della molteplicità delle dimensioni dell'ordinamento costituzionale. E' sufficiente ricordare, relativamente al dialogo 'interno', le problematiche poste dall'identificazione dei presupposti del giudizio e dal contenuto e dai limiti dell'interpretazione adeguatrice. In particolare, quella concernente quest'ultima sembrava risolta con la sua configurazione quale requisito di ammissibilità della questione, salvo che questa risultasse «impossibile» (sent. n. 356 del 1996) e che invece, di recente è stata in parte rimeditata, sostituendo al criterio della «impossibilità» quelli della «improbabilità», ovvero della mera «difficoltà» dell'interpretazione correttiva (almeno a partire dalle sentt. n. 219 del 2016 e n. 42 del 2017), ricondotta al piano del merito. Intenso è stato, ed è, il dialogo con la Corte di cassazione, di cui la Corte costituzionale ha rimarcato centralità e rilievo costituzionale, tra l'altro, con la teorica del 'diritto vivente' (ascrivendone solo ad essa la formazione), ritenendo la funzione nomofilattica «espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo» e sottolineando «l'interesse generale dell'ordinamento alla legalità costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni» (sent. n. 119 del 2015). Tali importanti approdi non hanno impedito un serrato confronto – risalente alla sent. n. 3 del 1956, talora segnato da contrasti impressivamente definiti “guerra tra le Corti” – in ordine alla questione del riparto del potere di interpretare la norma ordinaria, ancora in atto, che esige di apprezzare al giusto diversità di compiti e fini delle due Corti, arricchitosi da ultimo di nuovi contenuti con riguardo al ricorso per cassazione *ex art. 111*, ultimo comma, Cost. (sent. n. 6 del 2018, cui la Corte di cassazione si è adeguata, dubitando tuttavia di recente della sua compatibilità, in relazione ad alcune ipotesi, con il diritto dell'UE e formulando rinvio pregiudiziale, ord. n. 19598 del 2020).

Relativamente al dialogo con i giudici sovranazionali, la valenza costituzionale ed internazionale del rapporto tra fonti interne ed esterne ha riservato alla Corte costituzionale il compito di definire i rapporti con l'ordinamento comunitario (ora eurounitario) e con quello della convenzione EDU. Quanto al primo, è all'esito di un lungo dialogo con la Corte di giustizia (avviato dalla sent. n. 164 del 1964 e durato venti anni) che è stata riempita di contenuto la formula dell'art. 11 Cost. ed è stato disegnato un sistema, di matrice giurisprudenziale, informato ad una costruzione concettuale che ha garantito il primato del diritto dell'UE, mediante il controllo diffuso di compatibilità “comunitaria” (salvi i casi in cui residua la questione di costituzionalità), ma ha anche salvaguardato l'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione (cc.dd. controlimiti), riservando alla Corte costituzionale il relativo sindacato. La storia, su questo versante, sembrava conclusa (con la sent. n. 170 del 1984), quando sono emersi nuovi problemi, in conseguenza, tra l'altro, dell'evoluzione del sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'UE (con l'entrata in vigore della CDFUE), della riproposizione della questione della doppia pregiudizialità e dell'insorgere di quella concernente i rapporti tra Corte costituzionale e giudice *comune* nella ricostruzione del contenuto dei principi di detta Carta (a seguito della soluzione adottata dalla sent. n. 269 del 2017 e dei successivi seguiti costituiti dalle decisioni n. 182 del 2020 e nn. 117, 69 e 20 del 2019). Inoltre, a partire dal 2008 (ord. n. 203) è stato superato l'atteggiamento di chiusura nei confronti del rinvio pregiudiziale, importante strumento di dialogo con la Corte di giustizia, disposto per la prima volta nel corso di un giudizio principale e, successivamente, anche nel corso di giudizi incidentali (ordd. n. 207 del 2013, n. 24 del 2017, n. 117 del 2019, n. 182 del 2020).

Non meno complessa è stata la questione del rapporto tra ordinamento interno e CEDU, rimasto per decenni in una sorta di zona grigia e che ha ricevuto soddisfacente soluzione soltanto con le cc.dd sentenze gemelle n. 348 e n. 349 del 2007, le quali hanno sostanzialmente recepito la soluzione sostenuta dalle Sezioni Unite civili in quattro sentenze del 2004 (n. 1338, n. 1339, n. 1340 e n. 1341), a conferma dell'importanza del dialogo tra giudici per l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale. Anche su questo versante restano non compiutamente decise alcune questioni, delle quali è possibile soltanto fare generico cenno. Tra queste, vanno ricordate quelle concernenti: il contenuto del dovere del giudice di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte europea e la modalità di apprezzamento di quella consolidata sulla norma conferente; la riserva in capo alla Corte costituzionale della «valutazione sistemica e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata», in vista del «bilanciamento tra la tutela dell'interesse sotteso alla richiamata norma convenzionale (art. 6, paragrafo 1, CEDU) e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti» (sent. n. 166 del 2017); la ratifica del Protocollo 16, sulla quale (in disparte una recente battuta di arresto) si confrontano opposte opinioni che investono diversi modi d'intendere e far valere la Costituzione.

La corallità del dibattito appare (appariva) poi carente in alcuni casi in cui emerge[va] l'esigenza di allargare il processo "oltre le parti", aprendo la Corte all'ascolto della società civile e ad altre voci istituzionali, in vista di una rafforzata e trasparente partecipazione sociale alle decisioni, specie su temi sensibili, e per porre rimedio ad eventuali carenze conoscitive concernenti questioni tecniche particolarmente complesse e difficili.

Tale carattere del dibattito, tenuto conto della secca alternativa dei tipi di decisione contemplati dalle disposizioni che disciplinano il giudizio (dichiarazione di illegittimità/rigetto, in senso ampio) era, almeno alle origini, parimenti inesistente in relazione al legislatore, con il rischio, tenuto conto dei limiti del potere della Corte (*ex art. 28 della legge n. 87 del 1953 e, nella materia penale, ex art. 25, secondo comma, Cost.*), che in alcuni casi non risultava possibile porre rimedio ad un vizio della norma pure accertato.

Identica conclusione si impone con riguardo al giudizio in via principale ed a quello per conflitto di attribuzione (interorganico o intersoggettivo). Il primo si svolge infatti esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di quelli che ne siano privi; nel secondo, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi dai legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che la pronuncia della Corte possa precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata dall'interveniente. La limitazione può tuttavia suscitare qualche perplessità, tenuto conto della frequente attinenza delle questioni con gli interessi di cui sono portatori soggetti diversi dalle parti, ancora più a seguito dell'espansione delle competenze delle Regioni ed in considerazione del potere del Governo di censurare le norme regionali in relazione a tutti i parametri costituzionali.

4. Queste brevi considerazioni fanno trasparire l'esigenza di rafforzare la corallità del dibattito e l'esistenza di taluni ostacoli alla piena attuazione delle garanzie costituzionali. Non si tratta di ostacoli dovuti a ragioni formali (o meramente processuali), poiché ineriscono al contenuto dei poteri della Corte ed alla definizione dei richiamati ambiti di competenza. In particolare, con riguardo al rapporto con il legislatore, originano dall'esigenza di garantire il fondamentale principio della separazione dei poteri ed evitare che la Corte invada la sfera di discrezionalità a questi riservata, realizzando scelte sostanzialmente politiche; relativamente alla relazione con il giudice *comune*, esprimono l'esigenza di rispettare il tipo di controllo accentrato

definito dalla Costituzione ed impedire che questi (finanche chi, *stricto iure*, neppure sia giudice, ai fini del giudizio incidentale) si ponga quale generale controllore e contraltare del Parlamento; in riferimento al rapporto con i giudici sovranazionali e con gli ordinamenti ‘esterni’, sottendono la finalità di scongiurare che pronunce e norme di altri ordinamenti rechino *vulnus* ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ed ai diritti inviolabili garantiti dalla Carta fondamentale (in relazione al diritto dell’UE), ovvero possano alterare la tutela dei valori costituzionali complessivamente considerati (specie quanto alla CEDU). L’ampliamento del dibattito a soggetti ulteriori rispetto alle parti del giudizio, benché auspicabile, potrebbe invece alterare il sistema di controllo accentrato e trascinare la Corte in circuiti mediatici, facendole assumere un’anomala responsabilità politica e sostanzialmente modificando il meccanismo democratico.

Ferme dette esigenze, resta immanente il rischio di casi nei quali può risultare addirittura impossibile accertare una violazione della Costituzione o, comunque, sanarla, ovvero in cui la coralità del dibattito è irragionevolmente limitata. In larga misura, è stato possibile far fronte a tali rischi grazie ai descritti caratteri dell’ordinamento costituzionale, alla circostanza che la sua evoluzione si nutre delle nuove sensibilità che emergono nella società e muovendo dall’idea (soltanto all’apparenza semplice) che, se compito della Corte è garantire – con il concorso dei giudici (nel giudizio incidentale), all’esito di un dibattito corale – il primato della Costituzione e la tutela dei diritti fondamentali, occorre assicurare il conseguimento di detta tale finalità, impiegando tutti gli strumenti ermeneutici compatibili con l’ordinamento complessivamente dalla stessa definito. L’elaborazione degli opportuni rimedi è stata altresì resa possibile dalla circostanza che molte delle categorie del processo costituzionale sono fluide, caratterizzate da una certa flessibilità e, quindi, consentono alla Corte un apprezzabile margine di discrezionalità nella loro applicazione, in disparte l’ambito di competenza alla stessa spettante nel fissarne alcune. Per detti caratteri, si è parlato di “creatività” in campo processuale della giurisprudenza costituzionale che si manifesta con la ricerca di nuove forme – o formule –, con l’impiego di dispositivi già noti a situazioni diverse e riconducendo il valore espresso dalle regole del processo costituzionale tra quelli oggetto del bilanciamento da parte della Corte, in vista di un suo esito ragionevole. Le regole processuali sono state interpretate alla luce della suindicata idea, realizzata avendo cura di bilanciare le esigenze di rispettare gli accennati ambiti di competenza e, tuttavia, di espanderli fin dove sia possibile, nell’osservanza degli equilibri fissati dalla Costituzione, restringendo le zone immuni dal controllo di costituzionalità e rinvigorendo la coralità del dibattito dinanzi alla Corte.

Queste considerazioni, con riguardo al dialogo con i giudici *comuni*, fanno trasparire la ragione della mutevolezza del contenuto dell’interpretazione costituzionalmente orientata e delle nozioni di giudice, di giudizio (di recente riassunte dalla sent. n. 13 del 2019) e di rilevanza, identificabile nella finalità di ampliare l’accesso alla Corte, soprattutto nei casi in cui vengono in rilievo diritti fondamentali per i quali questo possa risultare irragionevolmente precluso (tra le più significative, sentt. n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017), ritenendo altresì rilevante la questione quando la dichiarazione di illegittimità possa non produrre effetti per le parti del giudizio, se ciò sia richiesto dallo «scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco [...] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà» (sent. n. 10 del 2015). La mutevolezza di dette nozioni è frutto della ricerca, nelle pieghe dell’ordinamento, dei rimedi in grado di garantire il primato della Costituzione e la tutela dei diritti fondamentali in ogni ambito, evitando che risulti

alterato il principio supremo della separazione dei poteri (garanzia di effettività e sicurezza delle istituzioni e dei cittadini), ma anche che siano lesi valori fondanti dell'ordinamento costituzionale. Ed è questa la finalità sottesa alle nuove questioni dianzi accennate, concernenti il dialogo con i giudici sovranazionali, ed al modo in cui sono state risolte.

Con riguardo ai limiti stabiliti dall'art. 28 della legge n. 87 del 1953 e, nella materia penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost., il rischio di un insanabile *vulnus* nel caso di fondatezza del dubbio di costituzionalità, tuttavia non emendabile mediante un intervento additivo "a rime obbligate" (secondo la teorica accolta dalla sent. n. 137 del 1981), è stato fronteggiato ampliando la tipologia delle decisioni (con le additive di principio, le sentenze monito, le sentenze di illegittimità costituzionale accertata, ma non dichiarata), sino ad arricchirla, da ultimo, del meccanismo del rinvio del giudizio, per consentire «al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa» (ord. n. 207 del 2018, cui è seguita la sent. n. 242 del 2019). L'evoluzione è ispirata al convincimento che la questione «non è dove deve fermarsi la Corte, ma fino a dove si estende la Costituzione che la Corte è chiamata a difendere» (S. Cassese). Nella materia penale i principi di eguaglianza e ragionevolezza hanno permesso di colmare alcuni vuoti di tutela attraverso l'elaborazione della categoria delle norme penali di favore, sottoponibili al sindacato della Corte, qualora l'effetto *in malam partem* costituisca una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, ovvero quando la disposizione sia frutto di un uso scorretto del potere legislativo (da parte della Regione, ovvero del Governo in sede di legislazione delegata). La confermata riserva del legislatore in ordine al "bisogno di pena" (dunque, all'opportunità ed ai livelli ottimali della tutela penale) non ha impedito di affermare il sindacato sulla scelta legislativa, quando trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Le incertezze dovute alla possibile indeterminatezza del canone sono state ridimensionate, riempiendolo di contenuto e concretezza con la puntualizzazione che comporta una verifica del principio di offensività, "in astratto" e "in concreto", nella quale pregnante importanza riveste il dialogo tra giudice *comune* e Corte (v. sent. n. 141 del 2019; con riguardo anche alle sanzioni amministrative ed al controllo di proporzionalità mediante la combinazione di parametri interni e sovranazionali, v. sent. n. 112 del 2019). L'idea sopra richiamata è altresì alla base del principio secondo cui non è concepibile che, laddove vengono in rilievo diritti fondamentali, la Corte arresti il proprio sindacato nei confronti di norme lesive della libertà personale ed è stata quindi rafforzata la tutela mediante un ripensamento della teorica delle "rime obbligate", ritenendo ammissibile la questione, qualora si rinvercano nell'ordinamento «una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore» (sent. n. 99 del 2019).

Con le modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dello scorso gennaio è stata, infine, sapientemente rafforzata la coralità del richiamato dibattito. In disparte la disciplina dell'intervento nel giudizio incidentale (art. 4 di dette Norme) – che, sostanzialmente, ha codificato principi già enunciati in tema di intervento nel giudizio incidentale –, di rilievo, benchè soltanto in parte innovativa, è la possibilità di ascoltare «esperti di chiara fama» (art. 14-*bis*). La previsione consente di colmare eventuali carenze conoscitive concernenti le questioni tecniche relative ai «settori dell'ordinamento "difficili"» e complessi, che richiedono di acquisire informazioni specialistiche ai fini del sindacato (nei casi di manifesta irrazionalità, dell'uso fatto dal legislatore di dati tecnico-scientifici), ovvero di acquisire una piena conoscenza delle prassi applicative e delle conseguenze rilevanti per la decisione. Previsione marcatamente

innovativa è, infine, quella dell'art. 4-ter, che ha introdotto la figura dell'*amicus curiae*, dando voce alle «formazioni sociali» assenti nel giudizio principale. La norma rinvigorisce, come ho osservato in un recente contributo, il principio di sussidiarietà orizzontale e sociale e si iscrive appieno nella logica del pluralismo sociale e del rafforzamento dell'istituto democratico e del processo costituzionale; quindi, costituisce un felice esito dell'evoluzione che garantisce la vitalità dell'ordinamento. In una società sempre più complessa, inserita in una dimensione globale, l'interpretazione costituzionale, specie se concerne temi eticamente e socialmente sensibili, deve infatti avvalersi del più ampio spettro di informazioni e di conoscenza in ordine alle questioni che dividono il tessuto pluralistico, ed a ciò è appunto strumentale l'*amicus curiae*. Questa figura dà inoltre voce anche ai «soggetti istituzionali», attuando e rafforzando in tal modo il pluralismo istituzionale, valore fondante dell'ordinamento costituzionale (nelle due dimensioni, verticale ed orizzontale), che nella società politica nata con la “modernità” ha condotto alla diffusione ed alla articolata allocazione dei molteplici poteri riconducibili allo Stato. L'intervento, come in altra occasione ho cercato di dimostrare, non è peraltro condizionato dalla posizione assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta intervenire nel giudizio, poiché risponde alla finalità, diversa, di arricchire il patrimonio di conoscenza a disposizione della Corte e di permettere l'opportuna collaborazione di tutte le istituzioni che, in relazione a determinate questioni, sono meglio in grado di fornire gli elementi, di fatto e di diritto, necessari per apprezzare e bilanciare tutti i valori coinvolti dalla questione di legittimità costituzionalità. D'importanza ancora maggiore, se possibile, è l'apertura a tale figura anche dei giudizi in via principale e per conflitto di attribuzioni, che colma la lacuna sopra accennata, consentendo l'esplicitarsi della coraltà in giudizi in passato caratterizzati da un dialogo assai limitato.

L'attenzione alle nuove istanze della società civile richiede altresì di garantire conoscenza e trasparenza dell'attività, anche mediante atti diversi da quelli con i quali la Corte esercita le proprie funzioni, ragionevolmente bilanciando tale finalità con l'imperativo – richiamato dal Presidente della Repubblica con riferimento ai giudici *comuni*, ma valevole per ogni tipo di giurisdizione – in virtù del quale le decisioni giudiziarie mai devono essere orientate «secondo le pressioni mediatiche né, tanto meno, [è possibile] pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte». Fermo tale imperativo, è evidente l'esigenza di ampliare l'informazione, soprattutto al tempo della rivoluzione tecnologica, che ha in sé insito il rischio che possa essere confusa la “opinione pubblica”, nell'accezione di derivazione illuministica, con la massa indistinta ed incontrollata di quel pure indistinto aggregato di valutazioni che emerge dai nuovi strumenti di comunicazione, la cui diffusione ancora più impone, per ragioni di certezza e trasparenza, un'apertura della comunicazione a nuove forme e modelli, peraltro realizzati dalla Corte (*La comunicazione della Corte costituzionale*, 15 aprile 2020, D. Stasio),

5. Individuato il nesso che interseca quattro dei cinque temi indicati nell'invito, in ordine al quinto, tenuto conto della premessa iniziale, ritengo preferibile limitarmi a riportare alcune autorevoli riflessioni. E' dunque opportuno ricordare che, come è stato sottolineato, l'elezione del giudice costituzionale «da parte delle supreme magistrature “rappresenta” la visione giuridico-giudiziaria della garanzia costituzionale» (G. Zagrebelsky) e, tuttavia, per lo svolgimento di detta funzione, «c'è [anche] bisogno di una conoscenza ampia e ricca della realtà», in quanto «l'idea tradizionale dello Stato liberale per cui giudicare è un sillogismo logico [...] è qualche cosa che non corrisponde al lavoro del giudice e in particolare del Giudice Costituzionale» (S. Cassese). E' richiesta «una conoscenza della realtà che è complessa, in cui

tutta la [...] personalità in qualche modo gioca», esigendosi altresì «prudenza», intesa nel senso di «ascoltare, guardare tutto, una ricchezza di conoscenza per poi decidere con coraggio, piuttosto che una ragione semplicemente logica e asettica che non vuole sporcarsi le mani con l'esperienza reale» (M. Cartabia). Inoltre, «solo l'effettiva capacità di orientarsi bene nell'estrema articolazione dei sistemi normativi e istituzionali esistenti permette di considerare correttamente i profili di costituzionalità posti alla Corte» (U. De Siervo). Non può dunque neanche essere enfatizzata la specializzazione, esigendosi un patrimonio di conoscenze ed esperienze quanto più ampio possibile, in vista del bilanciamento di tutti i valori (che impone di rifuggire da visioni troppo settoriali delle varie branche dell'ordinamento), occorrendo peraltro tenere conto della diversità dei compiti assegnati a ciascuna giurisdizione e della differente tecnicità che le caratterizza. Nella Corte costituzionale «devono essere rappresentate [...] tutte le anime, tutte le voci che fanno parte della società civile» (sono le parole del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, riportate da M. Cartabia), che comprende anche i magistrati, occorrendo che non sussistano «vincoli di cui si è pienamente coscienti, ma anche quelli che quasi inconsapevolmente scaturiscono da appartenenze a gruppi culturali o politici, a ceti sociali o corporazioni professionali», ciò che però neppure vuol dire che sia possibile «astrarsi dalla vita politica e culturale del [...] Paese [...] e vivere al di fuori dei normali rapporti sociali» (U. De Siervo).

La pluralità delle provenienze mira a favorire la presenza di sensibilità ed orientamenti differenti, ma ciò non vuol dire che i giudici eletti dalla Corte di Cassazione 'rappresentano' l'ordine giudiziario, bensì che sono chiamati ad interpretare i principi ed i valori costituzionali tramite il filtro della cultura giuridica di provenienza; quindi, per l'esperienza maturata nei molteplici ambiti della giurisdizione (anche nel 'merito'), devono essere in grado di esprimere l'*humus* della magistratura ordinaria in tutte le sue complesse articolazioni e funzioni. In definitiva, l'alto ufficio esige il concorso di molteplici qualità professionali, culturali, umane e valoriali che dipendono dalla volontà, dal carattere e dalla storia personale di ciascuno. L'elezione implica dunque una scelta difficile, perché non si esaurisce nella sola valutazione di capacità tecniche, quasi come se ingegno e tecnicità ne fossero il nucleo esclusivo: queste costituiscono soltanto una delle molteplici componenti, con la conseguenza che non può risolversi nell'esame del *curriculum* scientifico e professionale e va operata attraverso la conoscenza diretta o l'ascolto della narrazione della storia personale di chi vi aspira da parte dei colleghi che l'hanno appresa 'sul campo'.

La scelta impone, infine, di accantonare logiche di appartenenza, del più vario genere, incompatibili con l'accennata finalità cui solo deve essere ispirata, tenendo conto che consiste in un vero e proprio atto di funzione, da compiere quindi con l'equilibrio, la serenità e l'imparzialità ai quali sono adusi i magistrati nella loro quotidiana attività. Peraltro, a detta intrinseca difficoltà si aggiunge quest'anno quella contingente provocata dalla tragica pandemia che ha sconvolto l'intero pianeta, causa di non irrilevanti ostacoli di ordine pratico all'esercizio del diritto-dovere di voto. Nondimeno, è certo che l'alto senso del dovere che sempre caratterizza i magistrati tutti (quindi, quelli che esercitano funzioni di legittimità) e la consapevolezza dell'importanza della scelta per la vita democratica del Paese faranno sì che tali ostacoli non impediranno la più ampia partecipazione a questo importante appuntamento.

Luigi Salvato